



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO

-Il Presidente-

5 dicembre 2020

OGGETTO: Provvedimenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, alla luce del D.L. n. 137/2020 e delle linee guida impartite dal CPGT con delibera n. 1230/2020

Il Presidente

Visti

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), che all’art. 27 detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale tributaria;
- la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria del 15-4-2020, coordinata con deliberazione dell’11-5-2020;
- la delibera n. 1230/2020 con cui il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha diramato dettagliate linee guida in materia di fissazione e

trattazione delle udienze;

Preso atto

- che il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021
- che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia tributaria sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscano il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia tributaria;

Dato atto

- che con decreto pronunciato dallo scrivente in data 7 maggio 2020, ex art. 83 comma 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in considerazione del fatto che il territorio della intestata Commissione era stato colpito più di ogni altra provincia dell'Italia centrale e meridionale (anche in termini di letalità), in assenza di alternative plausibili, è stato adottato il più radicale dei provvedimenti contemplati dall'art. 83 (lett. g): il rinvio delle udienze (tranne quelle particolarmente urgenti) fino al successivo mese di settembre;
- che detto decreto è stato parzialmente modificato, in data 12 maggio 2020, per armonizzarlo con le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con delibera comunicata in pari data;
- che, cessato il regime processuale emergenziale dettato con le suddette disposizioni (art. 3, comma 1, lett. b-bis, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 giugno 2020 n. 70), preso atto della impossibilità di attuazione nell'immediato del disposto dell'art. 135 D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto *rilancio*) che regola il processo a distanza e della

inapplicabilità al processo tributario dell'art. 221 inserito nella legge di conversione n. 70/2020 (trattazione scritta), è stato emesso dallo scrivente il decreto 10 agosto 2020;

- che con detto decreto è stata dettata la disciplina delle udienze dell'intestata Commissione, a decorrere dal 1° settembre, stabilendo che le stesse si svolgessero “in presenza”, con il rigoroso rispetto di tutte le misure emergenziali idonee ad evitare assembramenti e occasioni di contagio;

Rilevato

- che dette modalità hanno consentito di svolgere l'attività giurisdizionale in piena sicurezza e, altresì, di recuperare i ritardi accumulati per effetto del ricordato provvedimento di rinvio (quasi) generalizzato, ed riscuotono ampio apprezzamento da parte degli utenti, del personale amministrativo e della grande maggioranza dei giudici;

Ritenuto

- che le suddette modalità debbano essere sostanzialmente confermate, per le seguenti ragioni: a) contrariamente a quanto avvenuto in occasione della prima fase dell'emergenza, attualmente il territorio dell'intestata Commissione ha un indice di nuovi contagi tra i più bassi d'Italia; b) le misure di sicurezza *strutturali* sono state ulteriormente implementate a cura della Direzione Amministrativa: basti dire che oltre a tutte le misure igieniche previste (misurazione della temperatura, ingresso alla struttura scaglionato e rigorosamente controllato; gel disinfettanti; mascherine FFP2) si dispone di un'aula d'udienze ampia e costantemente aerata e sanificata. Non solo: sono stati montati pannelli in plexiglass che separano tutte le postazioni. Per cui oltre al distanziamento e all'uso di mascherine assolutamente idonee, il distanziamento è garantito dalle suddette strutture ; c) si tratta delle modalità -

adottate anche dal Tribunale ordinario in sede- più compatibili con la estrema esiguità del personale in servizio, il 50% del quale in *smart working*, e con la presenza di un solo assistente di udienza per tutti le sezioni ed i collegi; d) trattasi della modalità che garantisce meglio delle altre il contraddittorio, il pieno esercizio del diritto di difesa e la possibilità per il Collegio giudicante di decidere con la più ampia cognizione di causa. Al riguardo è opportuno rimarcare che ogni misura che vada ad incidere, limitandole, sulle garanzie *ordinarie* deve essere oltre che *necessitata*, rispondente a criteri di proporzionalità ed adeguatezza. La possibilità, positivamente sperimentata, di svolgere le udienze *in presenza*, in sicurezza, consente di evitare dette limitazioni

- che dette modalità non sono assolutamente in contrasto con il disposto dell'art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n. 137 (c.d. decreto *ristori*) che nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici la possibilità di autorizzare con decreto motivato: 1) lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione; 2) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione; 3) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, la trattazione scritta, con un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- che dalla stessa formulazione della suddetta disposizione - che in presenza di determinati presupposti prevede la facoltà (non certo l'obbligo) del presidente (oltretutto con *decreto motivato*), di autorizzare modalità *alternative* di

celebrazione dell'udienza evidenzia come tale facoltà, anche in periodo di emergenza sanitaria, sia l'eccezione, rispetto alla regola dell'udienza *ordinaria*, quale disciplinata dal D.Lgs. n. 546/1992;

- che il diritto incondizionato all'esonero dalle udienze in presenza, ex art. 27 comma 3 D.L. cit., posto a garanzia della *serenità* del singolo giudice, è stato esercitato da un solo componente della Commissione: il che non pregiudica il funzionamento del Servizio;
- che, ovviamente, il presente decreto potrà essere immediatamente modificato in caso di evoluzioni del quadro epidemiologico e, anche in tale ottica, si sta perfezionando la formazione e la strumentazione che possano consentire con la massima efficacia l'udienza da remoto;
- che va sicuramente condiviso quanto affermato nelle suddette linee guida del CPGT, che dopo aver dato atto che l'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le udienze "in presenza", raccomanda una serie di precauzioni -che sono già state adottate e che vanno comunque ribadite-: "*a) mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020); b) rispettare il divieto di assembramento (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74). Pertanto, appare opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino, ovvero confermino, l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio. A tal fine si raccomanda - ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento, come la chiamata delle cause ad orario, al fine di regolarne la trattazione, nell'eventualità in cui la stessa si possa svolgere in*

presenza.”

DISPONE

- che, allo stato, l'attività giudiziaria della commissione, prosegua nelle forme ordinarie;
- che, stante il permanere della situazione di emergenza sanitaria, continuino ad essere adottate tutte le suddette misure atte ad evitare assembramenti e rischi di contagio per la salute di tutti (il Direttore della Segreteria, nell'esercizio delle sue prerogative, ha assicurato che continuerà a predisporre tutte le misure anti COVID per gestire l'afflusso di pubblico, salvaguardando la salute di tutti gli operatori: misurazione della temperatura all'ingresso, sanificazione della mani mediante gel a costante disposizione);
- che tutte le udienze vengano celebrate nell'aula a ciò destinata, che consente un adeguato distanziamento, anche a seguito del sopralluogo richiesto dalla Segreteria ed opportunamente effettuato dall'RSPP;
- che la stessa sia costantemente aerata e sanificata,
- che nella medesima giornata tenga udienza un unico collegio;
- che tutti i giudici, le parti e la segretaria d'udienza indossino, correttamente e per l'intera durata della permanenza nell'aula, adeguata mascherina (chirurgica o meglio FFP2) e mantengano costantemente la distanza minima di un metro;
- che i presidenti dei collegi (presidenti e vicepresidenti di sezione) fermo restando l'orario di inizio dell'udienza, provvedano, con congruo anticipo rispetto alle udienze già fissate, a distanziare la trattazione dei singoli procedimenti, mantenendo l'ordine cronologico dei rispettivi ruoli e tenendo conto delle difficoltà della controversia e delle altre variabili (trattazione in camera di consiglio, pluralità di procedimenti connessi ed altro). E' possibile scaglionare le singole udienze mediante l'applicativo in uso attraverso la funzionalità comunicata dalla DGT e recepita dalla Segreteria Amministrativa;
- che le segreterie delle singole sezioni provvedano a comunicare le anzidette

- determinazioni almeno sette giorni prima dell'udienza alle parti;
- che in assenza di specifiche comunicazioni, i procedimenti fissati in ciascuna udienza si tengano a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro (tenuto conto delle udienze camerali, dei procedimenti connessi ecc), secondo l'ordine cronologico del ruolo;
 - che le udienze inizino con la massima puntualità e che l'adeguata, consueta preparazione delle pratiche consenta una trattazione efficiente, invitando i presidenti di collegio a segnalare ogni eventuale disfunzione;
 - Il rigoroso e generalizzato rispetto oltre che delle le misure di prevenzione di cui alla normazione primaria e secondaria, di quelle specifiche adottate dal Direttore della Segreteria;
 - Che il presente provvedimento venga comunicato ai Presidenti e Vicepresidenti di Sezione ed ai giudici della C.T.P., al Direttore ed ai segretari, al CPGT, al Ministero dell'Economia e Finanze, DGT, alla Agenzia delle Entrate direzione Pesaro e Urbino, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia, alle associazioni di categoria e sindacali di settore. Si pubblichi sulla bacheca della CTP di Pesaro visibile sul portale della giustizia tributaria.

Il Presidente
Giuseppe Luigi Fanuli